

Verità, giustizia e diritto naturale: brevi note intorno ad una conferenza

Vincenzo Pacillo

Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Teologia (Lugano)

Giovedì 3 dicembre 2009 – organizzata dall'Istituto DiReCom – si è svolta presso l'Aula Multiuso della Facoltà di Teologia la Conferenza pubblica "Verità, giustizia e diritto naturale. Le tradizioni giuridiche di ebraismo, cristianesimo e islam". Introdotto e moderato dal Prof. Dr. Libero Gerosa, l'evento è stato caratterizzato da tre relazioni, affidate al Dr. Piero Stefani, redattore della rivista "Il Regno" (il quale ha presentato le questioni relative al diritto naturale nella tradizione giuridico-religiosa dell'Ebraismo), al Prof. Dr. Silvio Ferrari, ordinario nell'Università degli Studi di Milano (il quale ha esposto le sue riflessioni sul diritto naturale nella tradizione giuridico-religiosa della Chiesa cattolica), ed al Prof. Dr. Massimo Campanini, docente nell'Università di Napoli L'Orientale (chiamato a chiarire i rapporti tra diritto naturale e tradizione giuridico-religiosa dell'Islam). Al termine delle relazioni vi è stato un dibattito sviluppatosi a seguito degli interventi e delle domande del pubblico, mentre il giorno successivo le tematiche affrontate dai relatori sono state oggetto di una tavola rotonda – svoltasi a porte chiuse – riservata ai ricercatori dell'Istituto DiReCom.

La scelta di dare spazio ad una riflessione di ampio spettro sul diritto naturale appare *ictu oculi* assai felice. Accantonato dal positivismo kelseniano e ridotto – nel pensiero giuridico della prima metà del Novecento – ad una posizione estremamente marginale all'interno del dibattito dottrinale (Villey parla a questo proposito di una vera e propria *Naturrechtsphobie*¹) il diritto naturale è tornato prepotentemente alla ribalta dopo la catastrofe rappresentata dalle esperienze del nazionalsocialismo e del totalitarismo. Non è un caso che Gustav Radbruch, Ministro della Giustizia nei Governi di Joseph Wirth e di Gustav Stresemann, abbia orientato la sua *Rechtsphilosophie* postbellica ad una completa revisione delle sue precedenti opinioni giuspositi-

¹ M. VILLEY, *Philosophie du droit. II. Le moyen du droit*, Paris 1979, 163.

vistiche in favore di un neo-giusnaturalismo che trae origine proprio dall'esigenza di trovare limiti all'ingiustizia del diritto scritto. Del resto, l'*humus* del diritto naturale è quello dove è cresciuto – fino ad un certo periodo forte e rigoglioso – l'albero dei diritti umani elencati dalla Dichiarazione del 1948 e sanciti – con piena effettività giuridica sovranazionale – dalla Convenzione di Roma del 1950 e dai Patti Internazionali del 1966.

Ulteriormente riportata al centro del dibattito dottrinale dalle opere di John Finnis², la questione del diritto naturale pare oggi di fondamentale importanza per l'attività speculativa di ogni giurista: e ciò non solo grazie all'opera di Benedetto XVI (il quale – nel recente discorso rivolto ai partecipanti al Congresso internazionale sul diritto naturale promosso dall'Università Lateranense il 12 febbraio 2007 – ha ricordato che ogni ordinamento giuridico trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale, solo valido baluardo contro l'arbitrio del potere o gli inganni della manipolazione ideologica), ma anche in virtù delle sempre più approfondite analisi della giuspubblicistica laica, la quale si muove anche nel tentativo di trovare un terreno di riflessione comune tra le diverse componenti della società multiculturale. Si ricorderà in questa sede la recente prolusione di Ernst-Wolfgang Böckenförde all'apertura dell'Anno accademico dell'Università Cattolica di Milano³: in tale occasione il costituzionalista tedesco ha chiaramente evidenziato come il diritto naturale – pur non possedendo tutti i caratteri propri del diritto positivo vigente – rappresenta “un'etica giuridica normativa” capace a) di legittimare e di operare come criterio per migliorare il diritto positivo; b) di mettere in discussione la norma posta dal legislatore, esaminandola nella sua legittimità e verificando se quest'ultima contraddica le pretese elementari di giustizia. In altre parole – secondo Böckenförde – il diritto naturale rappresenta uno di quei valori prepolitici (*Voraussetzungen*) sui quali *der freiheitliche, säkularisierte Staat* deve fondarsi⁴.

L'incontro del 3 dicembre ha però voluto affrontare la questione del diritto naturale in una prospettiva parzialmente diversa: i relatori hanno infatti avuto il compito di illustrare non tanto il rapporto tra *Naturrecht* e *positiven Recht*, quanto piuttosto la possibilità di delineare il contenuto ed i limiti del concetto di diritto naturale nelle principali tradizioni religiose monoteistiche.

² Soprattutto *Natural Law and Natural Rights* (Oxford 1980, tr. it. di F. Di Blasi, *Legge naturale e diritti naturali*, Torino 1996). Sull'opera di Finnis si segnala G. ZANETTI, *John M. Finnis e la nuova dottrina del diritto naturale*, in *Filosofi del diritto contemporanei*, a cura di G. Zanetti, Milano 1999, 33 ss.

³ Il testo è disponibile su <http://blog.centrodietica.it/>.

⁴ Si tratta di un evidente richiamo al *Böckenförde-Diktum* enunciato dal giurista tedesco in *Staat, Gesellschaft, Freiheit*, Frankfurt 1976, 60.

Il bilancio delle relazioni pare dar ragione a quanto già espresso da Silvio Ferrari in un volume di alcuni anni or sono⁵: l'idea che esista un diritto naturale – inteso come un insieme di norme derivanti da generali esigenze di valore morale individuabili dalla ragione umana, le quali debbono essere razionalmente ritenute valide e vincolanti per tutti gli uomini, a prescindere dalla loro cittadinanza o dalla loro appartenenza religiosa, affinché la persona umana possa pienamente realizzare se stessa – è piuttosto fragile sia nella teologia islamica che nella tradizione culturale, filosofica e religiosa dell'ebraismo. Solo il cristianesimo riconosce pienamente l'esistenza di un diritto comune a tutti i membri della famiglia umana: diritto che – a prescindere dall'incorporazione a Cristo mediante il battesimo – può e deve essere riconosciuto da tutti come necessaria regolamentazione dell'agire umano. Viceversa, Ebraismo ed Islam hanno una prospettiva del diritto divino nella quale il precetto possiede una validità intrinseca ed una conoscibilità solo a partire dalla Rivelazione e dall'interpretazione corretta di quest'ultima: tutto il diritto divino – in altre parole – è diritto divino positivo, e la ragione dell'uomo non può – da sola – giungere a distinguere il lecito dall'illecito.

In apparenza, le conseguenze di tale situazione sono facilmente intuibili: se nella tradizione islamica ed in quella ebraica «in assenza di un diritto naturale, il diritto di origine religiosa diviene immediatamente il punto di riferimento per la costruzione anche della società politica, nella quale chi non condivide la religione dominante resta frequentemente emarginato»⁶, è nella tradizione cristiana che nascono e si sviluppano – e non solo a livello embrionale – l'idea di laicità e la convinzione che esistano un gruppo di diritti inalienabili che debbono essere riconosciuti ad ogni essere umano⁷. Ma se il *reddere Caesaris* del Cristianesimo trova poche corrispondenze nel mondo islamico – ancora legato, per lo meno in buona parte, ad un sistema olistico di relazioni tra Stato e religione – non si può ignorare che il Pentateuco richiede esplicitamente che «vi sia un'unica legge per il nativo del Paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi» (Es 12,49): il che parrebbe riflettere l'idea di base secondo la quale «il fondamento del diritto di una persona non dipende dalla sua adesione alla religione del popolo presso cui essa vive»⁸.

In realtà, l'incontro del 3 dicembre scorso ha aperto nuove problematiche sulla

⁵ Cfr. S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Bologna 2003.

⁶ *Ibid.*, 109 ss.

⁷ Cfr. M. JASONNI, *Simbolo religioso e laicità (appunti a margine della rilettura apologetica di un frammento eracliteo)*, in *Archivio giuridico* (2005) 243-254.

⁸ Così B. SEGRE, *Ebraismo e laicità*, in R. DE VITA – F. BERTI – R. NASI (a cura di), *Democrazia, laicità e società multireligiosa*, Milano 2005, 72.

questione. Innanzitutto rimane in discussione il tema del ruolo e dei limiti dei principi noachidi nell'ebraismo: si tratta di norme che nell'opinione prevalente possono dischiudere le porte della vita eterna anche a non ebrei, dal momento che chiunque ottemperi a ciò che esse prevedono può essere considerato un *B'nei Noah* (figlio di Noè). Stefani ha tuttavia correttamente notato che le leggi noachidi non possono essere riconosciuti *tout court* come principi di diritto naturale, dal momento che un gentile può essere considerato giusto (ed aspirare alla salvezza) solo se ottempera ad esse riconoscendo la loro origine divina⁹.

Altra *vexata quaestio* riguarda il ruolo del mutazilismo nell'Islam contemporaneo. Se infatti, come si è accennato, l'idea di un diritto naturale razionale – comprensibile dalla ragione umana a prescindere dall'appartenenza confessionale – è generalmente estranea alle principali correnti teologiche che caratterizzano l'Islam contemporaneo¹⁰, non dobbiamo dimenticare – ci ha suggerito Campanini – che nel passato la scuola mutazilita ha dato una fondamentale importanza all'intelletto, visto come strumento capace di acquisire – per sé solo – le conoscenze necessarie a raggiungere la salvezza. L'insegnamento del mutazilismo ancora sopravvive in qualche autore odierno, ed il dibattito dottrinale che caratterizza, in modo assai ampio, la teologia musulmana contemporanea potrebbe a breve offrire nuove interpretazioni e nuove suggestioni legate al ruolo del diritto naturale nell'Islam.

Per cogliere appieno queste novità e per continuare da vicino gli studi in questo campo è tuttavia necessario procedere secondo la strada indicata da Benedetto XVI: sviluppare uno spirito di dialogo interreligioso sincero e rispettoso, fondato su una conoscenza delle tradizioni religiose “altre” che sia sempre più autentica, che sappia riconoscere i valori religiosi comuni e che sappia, con lealtà, evidenziare e rispettare le differenze¹¹. Questo è il compito – o meglio, la missione – dell'Istituto DiReCom.

⁹ *Mishneh Torah Shoftim, The Laws of Kings* 8:14.

¹⁰ Cfr. Y. BEN ACHOUR, *L'idea di giustizia naturale nel pensiero giuridico sunnita*, in *Daimon* 4 (2004) 229.

¹¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ad Ambasciatori dei paesi a maggioranza musulmana accreditati presso la Santa Sede e ad alcuni esponenti delle comunità musulmane in Italia*, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060925_ambasciatori-paesi-arabi_it.html (consultato il 1.02.2010).